Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 10 novembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti:

Concorso a un posto di ispettore principale in prova (grado 4° della gerarchia ferroviaria 7° della gerarchia statale) fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e specializzati in radiologia medica. Pag. 3764

Concorso a un posto di alunno d'ordine degli uffici in prova per il servizio radiologico e schermografico Pag. 3768

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11° del quadro B del ruolo di gruppo A) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Pag. 3772

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Afragola (Napoli) Pag. 3772

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 10 NOVEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri *titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi* n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico - Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 45ª estrazione di cartelle ordinarie 3,75 %, effettuata nell'ottobre 1953.

(5119)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1953, n. **830**.

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino al 31 maggio 1954, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di ogni specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilita come segue:

per importi fino a		L. 100	L.	5
» » da L.	101 a »	200	»	10
» » » »	201 » »	400	»	20
» » » »	401 » »	800	»	60
» » » »	801 » »	1.000	»	100
» » » »	1.001 » »	1.500	»	150
» » » »	1.501 » »	3.000	»	200
» » oltre	»	3.000	»	400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1000.

Il sovraprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, il sovraprezzo è dovuto nella misura del 3 per cento e si calcola sulla quota degli abbonamenti, validi per il periodo di applicazione della presente legge, relativa a tale periodo, al lordo del diritto erariale.

Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovraprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

E' istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1954.

Il medesimo sovraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovraprezzo suddetto è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 4.

I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2 da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale », dandone notizia al Ministero dell'interno e a quelli delle finanze e del tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Art. 7

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente legge, nonchè per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

Art. 8.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti nella misura seguente:

	1ª e 2ª classe	3ª classe
per importi fino a L. 50	L. 10	L. 5
» » da L. 51 a » 100	» 15	» 10
» » » » 101 » » 200	» 25	» 20
» » » » 201 » » 500	» 60	» 45
» » » » 501 » » 1.000	» 120	» 90
» » » » 1.001 » » 2.000	» 180	» 135
» » » » 2.001 » » 5.000	» 240	» 180
» » oltre » 5.000	» 450	» 360

Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

	1ª e 2ª classe	3ª classe
per importi fino a L. 50	L. 10	L. 5
» » da L. 51 a » 100	» 15	» 10
» » » » 101 » » 200	» 25	» 20
» » » » 201 » » 500	» 60	» 45
» » » » 501 » » 1.000	» 120	» 90
» » » » 1.001 » » 2.000	» 180	» 135
» » oltre » 2.000	» 240	» 180

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna);

per qualsiasi importo lire 5.

Art. 10.

I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonchè dei mutilati civili per eventi bellici.

L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.

Art. 11.

Per le otto domeniche di cui al precedente art. 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 12.

Le aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti dall'art. 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.

Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovraprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.

Art. 13.

I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovraprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.

Nella anzidetta giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 8, 9 e 11 della presente legge, fermo restando, a beneficio del « Fondo nazionale di soccorso invernale », il gettito delle otto domeniche di cui agli articoli stessi.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — FANFANI — VANONI — GAVA — MATTARELLA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953.

Classificazione in provinciale della strada comunale Martina Franca-Montetullio-Palese-innesto provinciale Crispiano-Orimini in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 7 maggio 1951, n. 682, con la quale la Deputazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada Martina Franca-Montetullio-Palese-innesto strada provinciale Crispiano-Orimini;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1232, espresso nell'adunanza del 25 giugno 1953;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada comunale Martina Franca-Montetullio-Palese-innesto strada provinciale Crispiano-Orimini in provincia di Taranto della lunghezza di km. 12,500, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1953
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 243

(5385)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 1953.

Nomina del presidente del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 33, con la quale è stato ratificato, con modificazioni, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1953, relativo alla conferma nell'incarico, per il periodo massimo di mesi sei, del commissario straordinario dell'Ente, in precedenza nominato con decreto 13 luglio 1951 del Ministro per i trasporti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Comitato di gestione dell'Ente stesso;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 5 ottobre 1953, l'on. Giuseppe Tudisco, già deputato al Parlamento, viene nominato presidente del Comitato che provvede alla gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

Roma, addì 3 ottobre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(5397)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1953.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti della posta di Torricella nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848 in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 21613/3 in data 11 gennaio 1921, con il quale venne riconosciuto a favore dei signori Serpenti Reginaldo e G. Battista il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Torricella nn. 20, 46 e 49 nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, l'attuale interessata non ha prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e che, d'altra parte, risulta che il diritto stesso non è più esercitato;

Ritenuto che concorrono le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 21613/3, in data 11 gennaio 1921, con il quale fu riconosciuto a favore dei signori Serpenti Reginaldo e Giovan Battista il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Torricella numeri 20, 46 e 49, nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1953
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 366

(5380)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cremona n. 24.000 in data 17 agosto 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Gardenghi Agostino, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla associazione sindacale interessata, in quanto dimissionario, con il sig. Manfredi geom. Ercole della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gardenghi Agostino è sostituito con il signor Manfredi Ercole, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1953.

Suddivisione del territorio del comune di Faedis (Udine) in due « sezioni », agli effetti del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 574;

Ritenuta l'opportunità di suddividere, agli effetti del nuovo catasto terreni, il territorio del comune di Faedis (Udine) in due sezioni, ciascuna con mappa a sè stante e con tariffa propria;

Decreta:

Il territorio del comune di Faedis, appartenente alla provincia di Udine, è suddiviso agli effetti del nuovo catasto terreni nelle seguenti sezioni, ciascuna con mappa a sè stante e con tariffa propria:

sezione *A* (Faedis) formata dal territorio comunale preesistente al decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 25 giugno 1953;

sezione *B* (Clap) formata dal territorio della frazione.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1953
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 277

(5384)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1953.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di produzione e lavoro « A. Gramsci », con sede in Rogliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa di produzione e lavoro « A. Gramsci » di Rogliano, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5 marzo 1953;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 1° ottobre 1953, n. 28439, del Prefetto di Cosenza;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 195 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di produzione e lavoro « A. Gramsci », con sede in Rogliano, costituita con atto 12 agosto 1947, del notaio Luigi Goffredo di Cosenza, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Giovanni Calabrese è nominato commissario liquidatore delle Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1953

(5326) *Il Ministro*: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1953.

Nomina del direttore centrale dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Decreta:

Con decorrenza dal 5 ottobre 1953 l'ing. Ugo Bernieri è nominato direttore centrale dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

Roma, addì 5 ottobre 1953

(5398) *Il Ministro*: MATTARELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 ottobre 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rafael Mencia Lister, Console della Repubblica Dominicana a Genova.

(5328)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Orzinuovi ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 20 ottobre 1953, n. 15200.I.B., il comune di Orzinuovi (Brescia) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(5416)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo la sponda sinistra del fiume Brenta in comune di Codevigo (Padova).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 7 luglio 1953, n. 165/438, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo la sponda sinistra del fiume Brenta in comune di Codevigo, individuata nel catasto dello stesso Comune al foglio IX, mappale 157 parte, sez. B, della superficie di mq. 600, ed indicata nell'estratto catastale 28 marzo 1950, in scala 1:4000, dell'Ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5343)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dell'ex alveo del fiume Tagliamento in comune di Codroipo (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 8 luglio 1953, n. 818, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente l'ex alveo del fiume Tagliamento in comune di Codroipo (Udine) della superficie complessiva di mq. 26.35.72 parte incensita (ha 5.16.02) e parte censita nel catasto dello stesso Comune ai fogli 93 e 94, mappali 224, 129 e 2 (ha 21.19.70), ed indicata nell'estratto catastale 25 settembre 1951, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5344)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una porzione dell'area dello scolo Pesarina coperto in comune di Medicina (Bologna).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 8 luglio 1953, n. 652, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale facente parte di una porzione di area dello scolo Pesarina in comune di Medicina (Bologna), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 161, mappale 112 ½, della superficie di mq. 25, ed indicata nella planimetria 1° marzo 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Ales Cicconi di Emilio nato a Camerino (Macerata) il 12 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia conseguito presso la Università di Roma nel 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	637 —
» Firenze	624,85	636 —
» Genova	624,85	637 —
» Milano	624,85	637,25
» Napoli	624,85	637,10
» Palermo	624,80	636,75
» Roma	624,85	637,75
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	637,50

Media dei titoli del 9 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,175
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	78
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	80,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,20
Id. 5 % 1936	90,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,25

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,85
1 dollaro canadese » 637,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1950) Serie 2ª	1353	500 —	Colombo *Adolfo* fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre Sormani Assunta fu Angelo vedova Colombo, dom. in Canzo.	Colombo *Alessandro* fu Achille, minore, ecc., come contro.
Id.	1355	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 7ª	1203	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 16ª	402	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	407	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
		Rend. ann.		
P. R. 3,50 % (1934)	169768	203 —	Vittonatto Severino fu Giuseppe, dom. a Caluso (Torino), con usufrutto vitalizio a Vittonatto *Carlotta* fu Giuseppe.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Vittonatto *Carolina Giuseppa* fu Giuseppe.
P. Ric. 5 % Serie 7ª	17117	750 —	*Merassini* Nicola di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	*Merassino* Nicola di Pasquale, ecc., come contro.
Id. Serie 31ª	17118	12.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 61ª	17119	200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	17120	100 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 ottobre 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

(5138)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Livi Donato e C., già esercente in Arezzo, via Trasimeno n. 23.

Tali marchi recavano il n. 13-AR.

(5388)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 23 ottobre 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Castrovalva, frazione del comune di Anversa (L'Aquila), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Sulmona, mediante il circuito 6742.

(5329)

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Il 1° ottobre 1953 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nel posto fonotelegrafico comunale di Colognola di Cingoli (Macerata) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Cingoli, mediante il circuito 6740.

(5330)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 13 ottobre 1953 recante «Conferimento di onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana» alla pagina prima, colonna prima, deve intendersi soppressa la dizione *collocato a riposo* riferibile ai commendatori Anzilotti dottor Eugenio, Nicoletti dott. Giuseppe, Dall'Oglio dott. Giuseppe, Ferretti rag. Giuseppe e Iaschi dott. Luigi Attilio.

(5412)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a un posto di ispettore principale in prova (grado 4° della gerarchia ferroviaria - 7° della gerarchia statale) fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e specializzati in radiologia medica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero 41.1.24.202/94525 in data 18 agosto 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a un posto di ispettore principale in prova (grado 4° della gerarchia ferroviaria 7° della gerarchia statale) fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e specializzati in radiologia medica.

Art. 2.

Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 16 settembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1953
Registro n. 43 *Ufficio risc. ferrovie, foglio n.* 206. — LA MICELA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a un posto di ispettore principale in prova (grado 4° della gerarchia ferroviaria 7° della gerarchia statale) fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e specializzati in radiologia medica.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti

a) del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

b) del diploma di specializzazione in radiologia medica;

c) di titoli comprovanti la preparazione teorica e pratica, nel campo della radiologia medica e della schermografia, effettuata presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica o presso istituti universitari o presso reparti di radiologia di ospedali di 1ª o di 2ª categoria o presso altri enti pubblici.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato 3 e corredata dai seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 40° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

II-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo II) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione:

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo;

h) diploma originale di cui al punto 1 o certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria o copia notarile di uno degli stessi, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia, debitamente legalizzato e di data recente, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo II);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, negli esami speciali dei vari anni di corso e nell'esame per la specializzazione in radiologia medica.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale, è sufficiente presentare una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Per coloro che avessero già inoltrato a questa Direzione generale, domanda per partecipare ad altro pubblico concorso, in via di espletamento, per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli presentati salvo a rinnovare, per i vincitori, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo a puntazione complementare o alla preferenza agli effetti della graduatoria, debbono essere documentati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, presso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera della Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

L'aspirante già agente di ruolo delle Ferrovie dello Stato che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà optare per la nuova posizione di ispettore principale in prova, della quale acquisterà tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e sucessive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tale agente o la propria famiglia, avrà titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avesse già acquistato titolo nella precedente posizione.

Al vincitore già agente di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendente di ruolo da altra Amministrazione dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbia in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni. Anche tale vincitore è obbligato a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che se entro tale periodo non dimostrerà di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrà assegnato, sarà riportato nella precedente posizione e il fatto di essere riuscito vincitore del concorso di che trattasi non gli darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV di prot. in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Od.6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

n. 83 dell'8 aprile 1948, oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione pubblica dalla quale dipendeva il caduto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o *per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per* la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, oppure ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una *dichiarazione di invalidità* rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

7. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai candidati, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più quattro diottrie o meno cinque diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di metri otto complessivamente o da un solo orecchio. Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

9. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prima prova scritta .	punti 20
seconda prova scritta	» 20
prova orale	» 25

La votazione per ogni singola prova è costituita dalla somma dei punti attribuiti al candidato da ciascun commissario.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

fino a 50 punti per i titoli comprovanti la preparazione teorica e pratica nel campo della radiologia medica e della schermografia;

fino a 40 punti per i titoli di studio e pubblicazioni;

fino a 30 punti per gli altri titoli professionali;

fino a 10 punti per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

fino a 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai sub punti dall'1) al 13).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria comprendente il vincitore del concorso e i dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

15. Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'ispettore principale in prova non potrà essere nominato stabile se non avrà compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale dovrà dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per l'agente non di ruolo già in servizio che risultasse vincitore, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. L'ispettore principale in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo seguendo l'ordine della graduatoria stessa.

17. Nell'atto in cui l'ispettore principale in prova viene assunto in servizio, contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Il vincitore del concorso dovrà disimpegnare le mansioni inerenti al servizio radiologico e schermografico della Amministrazione ferroviaria oltre a tutte quelle altre che sono di competenza degli ispettori sanitari dell'Amministrazione stessa e che da questa gli venissero affidate.

19. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spesa.

Roma, addì 16 settembre 1953

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Esami scritti:

a) tema di cultura medico-chirurgica;

b) tema su argomenti di radiologia medico-chirurgica.

Esame orale:

diagnostica radiologica e schermografica - Organizzazione e funzionamento dei servizi schermografici - Nozioni di legislazione sanitaria e sociale con particolare riguardo alla lotta contro la tubercolosi e le malattie professionali.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). - ROMA

Il sottoscritto . . . . di . e di . . presa conoscenza dell'avviso in data 16 settembre 1953 per il concorso a un posto di ispettore principale in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e specializzati in radiologia medica, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita medica o sostenuto esami all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .
Indirizzo attuale . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(5348)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a un posto di alunno d'ordine degli uffici in prova per il servizio radiologico e schermografico

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 29142/12106 in data 8 maggio 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/112380 in data 18 agosto 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a un posto di alunno d'ordine degli uffici in prova per il servizio radiologico e schermografico.

Art. 2.

Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 16 settembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953
Registro n. 43 Uff. riscontro ferrovie, foglio n. 207. — LA MICELA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a un posto di alunno d'ordine in prova degli uffici per il servizio radiologico e schermografico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di scuola secondaria inferiore o titolo equipollente nonchè del diploma di tecnico di servizio schermografico rilasciato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica o altro titolo comprovante la preparazione teorica e pratica nel campo della tecnica del servizio schermografico.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato *B* e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati od invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del presente avviso programma);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo;

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata e diploma di tecnico di servizio schermografico rilasciato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica o altro titolo comprovante la preparazione teorica e pratica nel campo della tecnica del servizio schermografico;

i) stato di famiglia, debitamente legalizzato e di data recente, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Per coloro che avessero già inoltrato a questa Direzione generale, domanda per partecipare ad altro concorso, in via di espletamento, per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli presentati salvo a rinnovare, per il vincitore, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno titolo a puntazione complementare o alla preferenza agli effetti della graduatoria, debbono essere documentati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, presso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie, o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del punto 2, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

L'aspirante già agente di ruolo delle Ferrovie dello Stato che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova, della quale acquisterà tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. La anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tale agente o la propria famiglia, avrà titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avesse già acquistato titolo nella precedente posizione.

Al vincitore già agente di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendente di ruolo da altra Amministrazione dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbia in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni. Anche tale vincitore è obbligato a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che se entro tale periodo non dimostrerà di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrà assegnato sarà riportato nella precedente posizione e il fatto di essere riuscito vincitore del concorso di che trattasi, non gli darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord.IV di prot. in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Od.6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione pubblica dalla quale dipendeva il caduto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

7. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai candidati, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più quattro diottrie o meno cinque diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di metri otto complessivamente o da un solo orecchio. Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

9. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti, orali e pratici come dal programma di cui l'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti 10
prova orale	» 20
prova pratica .	» 30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi dei punti attribuiti alla prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova orale.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli o per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

fino a 10 punti per il diploma di scuola secondaria inferiore o titolo equipollente;

fino a 50 punti per il diploma di tecnico di servizio schermografico o di altro titolo comprovante la preparazione teorica e pratica nel campo della tecnica del servizio schermografico;

fino a 20 punti per gli altri titoli culturali e professionali,

fino a 10 punti per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

fino a 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 13).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria comprendente il vincitore del concorso e i dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

15. Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'alunno d'ordine in prova non potrà essere nominato stabile se non avrà compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovrà dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per l'agente non di ruolo già in servizio che risultasse vincitore, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato ideoneo seguendo l'ordine della graduatoria stessa.

17. Nell'atto in cui l'alunno d'ordine in prova viene assunto in servizio, contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Il vincitore del concorso dovrà disimpegnare le mansioni di tecnico del servizio radiologico e schermografico dell'Amministrazione ferroviaria oltre a tutte quelle che sono di competenza della qualifica rivestita e che dall'Amministrazione stessa gli venissero affidate.

19. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti e facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 16 settembre 1953

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta.

Tema su argomenti di fisica applicata alla radiologia.

Prova orale.

Tecnica radiologica e schermografica - Lettura di schemi elettrici Misure elettriche.

Prova pratica.

Funzionamento e piccola manutenzione degli apparecchi schermografici Lavoro di camera oscura.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). - ROMA

Il sottoscritto . . di . . e di presa conoscenza dell'avviso in data 16 settembre 1953 per il concorso a un posto di alunno d'ordine in prova degli uffici per il servizio radiologico e schermografico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita medica o sostenuto esami all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . .
Indirizzo precedente (3) . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(5349)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11° del quadro B del ruolo di gruppo A) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11° del quadro *B* del ruolo di gruppo *A*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice, prevista dall'art. 9 del citato decreto Ministeriale 6 dicembre 1952, per l'anzidetto concorso è composta come segue:

Presidente:

Fazzi dott. Pietro consigliere di Stato.

Membri:

Galateria prof. avv. Luigi, incaricato di diritto amministrativo nell'Università di Macerata;

Zama dott. Fausto, ispettore superiore amministrativo dell'A.S.S.T., grado 6°, gruppo *A*.

Segretario:

Sanna dott. Antonio, ispettore amministrativo dell'A.S.S.T., grado 9°, gruppo *A*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 26 settembre 1953

Il Ministro: PANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1953
Registro n. 31 Ufficio riscontro poste, foglio n. 155. — FAGGIANI

(5309)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Afragola (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 marzo 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Afragola (Napoli);

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Afragola (Napoli) nell'ordine appresso indicato:

Candidato		Punti	
1. Feola dott. Marcellino	punti	93,05	su 132
2. Sgro dott. Pietro	»	92,90	»
3. Cappello dott. Agostino	»	89,08	»
4. Di Palma dott. Leucio	»	88,43	»
5. Ciccotta Luigi	»	88,10	»
6. Piscopo dott. Raffaele	»	86,74	»
7. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	86,05	»
8. Raschellà Giuseppe	punti	86 —	su 132
9. Calvano Carlo	»	85,58	»
10. Bonadio Giuseppe	»	85,48	»
11. Visconti Lorenzo	»	85,21	»
12. Rocco Angelo	»	85,20	»
13. Conte dott. Egidio	»	84,02	»
14. Damiani Rocco	»	84 —	»
15. Farzati Ernesto	»	83,78	»
16. Pelosi dott. Luigi	»	83,68	»
17. Damiani Italo	»	83,66	»
18. Monaco dott. Settimio	»	82,96	»
19. Sisti Vito	»	82,93	»
20. Cappiello dott. Attilio	»	82,59	»
21. Di Santo dott. Angelo	»	82,50	»
22. Panunzio Primiano	»	82,35	»
23. Ranaudo Agostino	»	82,19	»
24. Cagnazzo Raffaele	»	81,83	»
25. Lucchese Cosimo	»	81,72	»
26. Romeo Attilio	»	81,16	»
27. Puja Francesco	»	80,76	»
28. Lo Iacono Domenico	»	80,50	»
29. Urbano dott. Alberto	»	80,25	»
30. Landolfo Giuseppe	»	80,02	»
31. Zito dott. Francesco	»	79,70	»
32. De Leonardis dott. Giuseppe	»	78,56	»
33. Porretti Antonio	»	77,52	»
34. Procaccini Pietro	»	77,47	»
35. Bonasia dott. Michele	»	77,04	»
36. Napolitano Sebastiano	»	77 —	»
37. Del Vecchio Sebastiano	»	76,08	»
38. Sossi Pasquale	»	75,66	»
39. Guerrieri dott. Domenico	»	75,37	»
40. Trapuzzano Alfonso	»	75,06	»
41. Milella dott. Michele	»	74,72	»
42. Petrillo dott. Alfonso	»	74,43	»
43. Di Pietro dott. Alfio	»	74,27	»
44. Cerruti dott. Carlo	»	73,96	»
45. Importuno Luigi	»	73 —	»
46. Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
47. Caporusso dott. Domenico	»	71,21	»
48. Sardiello dott. Italo	»	71,02	»
49. Falconio dott. Diomede Siro	»	70,20	»
50. Cacciatore dott. Vincenzo	»	69,65	»
51. Veronese Vittorio		69,33	»
52. Curcio dott. Antonio	»	68,27	»
53. Baventore dott. Francesco	»	68,05	»
54. Cela Arcangelo	»	67,66	»
55. Rotondaro dott. Vincenzo	»	67,48	»
56. Sardella dott. Pasquale	»	67,23	»
57. Schiavina dott. Renato	»	67,04	»
58. Ronza dott. Vincenzo	»	66,59	»
59. Scalia Gioacchino	»	64,66	»
60. Scherillo Giuseppe	»	64,24	»
61. La Sala Luigi	»	64 —	»
62. Graziani Mario	»	63,16	»
63. Galli dott. Pietro	»	62,04	»
64. Liardo Francesco	»	61,66	»
65. Greco Orlando	»	61,50	»
66. Melazzo Pasquale	»	61,33	»
67. Ricci Giuseppe	»	61,04	»
68. Scalesse Francesco	»	60,66	»
69. Flacco Fioravante	»	58,74	»
70. Fallone dott. Carmelo	»	57,39	»
71. Romano dott. Pasquale	»	56,56	»
72. Mastrangelo Giovanni	»	53,60	»
73. Falcone dott. Camillo	»	53,50	»
74. Focarile Aristide	»	50,50	»
75. Gallucci Felice	»	49,74	»
76. Petronio Bartolomeo	»	47,50	»
77. Mandato Oreste	»	44 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: BISORI

(5393)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.